

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO LACCHINI****Riqualficazione degli agriturismi estesa al 2022***Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) prevede l'estensione a tutto il 2022 del contributo in oggetto.*

L'art. 1, cc. 4-7 L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e il D.M. 20.12.2017, n. 598 hanno esteso, ai **soggetti che svolgono attività agrituristica**, come definita dalla L. 96/2006, l'accesso al credito d'imposta riservato alle strutture alberghiere, esistenti alla data del 1.01.2012, che intendevano effettuare determinati interventi di recupero edilizio. Il **credito d'imposta** erogabile è pari al **65%** dell'intervento eseguito.

Al riguardo, risultano finanziabili, come disciplinato dall'art. 10 D.L. 83/2014: **interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 380/2001**, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione con possibilità di aumento della cubatura complessiva (nei limiti e secondo le modalità dei piani casa regionali); interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche**; interventi di **incremento dell'efficienza energetica**; **acquisto di mobili e arredi**. Il D.L. 104/2020, anche noto come Decreto Agosto, ha esteso l'applicazione della norma agli anni 2020 e 2021; il D.L. 73/2021, cosiddetto Decreto Sostegni-bis, **prolunga ora l'arco temporale del contributo a tutto il 2022**.

Ricordiamo che la fruizione del credito può avvenire solo per **compensazione in F24 in unica soluzione** e non più in 3 quote annuali, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997 e che lo stesso **non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e dell'Irap** (non assume rilevanza né per la determinazione della quota degli interessi passivi deducibili, né per la quota delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi).

Tutti gli aspetti operativi correlati all'applicazione di tale agevolazione dovranno essere indicati in un **decreto ministeriale attuativo**, ancora in attesa di pubblicazione.

Il credito di imposta viene, inoltre, riconosciuto non solo nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento **de minimis**, ma anche nel rispetto del " *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato* ", di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (**Temporary Framework**).